

Ministero dello Sviluppo Economico

**REGOLAMENTO PER I CRITERI DI GARA E PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 46 BIS DEL DECRETO LEGGE 1° OTTOBRE 2007, N. 159, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 2007, N. 222
TESTO COORDINATO DM 12 NOVEMBRE 2011 N. 226 CON DM 20 MAGGIO 2015**

.....

Art. 2 (Soggetto che gestisce la gara)

5. Salvo l’individuazione, da parte degli Enti locali concedenti, di un diverso soggetto, sempre con le modalità di cui al comma 1, la stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti, ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all’ambito, per un massimo di 15 membri.

6. Entro 6 mesi dall’individuazione della stazione appaltante, gli Enti locali concedenti forniscono alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara. L’Ente locale concedente può delegare la stazione appaltante per il reperimento diretto delle informazioni presso il gestore uscente. Trascorsi i termini di cui sopra senza ricevere le informazioni utili per la pubblicazione del bando di gara, la stazione appaltante, previa diffida ai Comuni inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, provvede al reperimento diretto delle informazioni, anche nei confronti dei gestori uscenti, e a tutti gli atti necessari alla preparazione e pubblicazione del bando di gara di cui all’articolo 9, in sostituzione dei Comuni che dovessero rimanere inadempienti. In questo caso l’Allegato B al bando di gara riporta l’eventuale evidenza delle informazioni non fornite direttamente dal Comune.

7. Il soggetto di cui al comma 5, previa determinazione che può essere assunta dalla maggioranza dei Comuni dell’ambito di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n.98, può – ricorrendone le condizioni – chiedere la risoluzione del contratto di affidamento del gestore dell’ambito, ai sensi dell’art. 1455 del codice civile

.....

Art. 17

(Monitoraggio degli effetti del decreto e supporto agli Enti locali)

1. Ai fini del monitoraggio degli effetti del presente regolamento, tutti i soggetti che agiscono da stazione appaltante, di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti, entro 60 giorni dall'aggiudicazione della gara, a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento dell'energia i dati significativi con cui si sono aggiudicate le gare, come riportati nello schema in allegato 4. Su richiesta, la stazione appaltante invia il verbale della gara al Ministero dello sviluppo economico.

2. Il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro per i rapporti con le Regioni e per la Coesione Territoriale stipulano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, un apposito protocollo d'intesa con ANCI e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas per porre in essere, con le risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente, specifiche iniziative di sensibilizzazione, informazione ed assistenza agli Enti locali, nonché per istituire un comitato, che può essere allargato anche ad altri soggetti istituzionali, per monitorare lo svolgimento e gli esiti delle gare ed esaminare l'opportunità di eventuali chiarimenti e proposte di modifiche al presente regolamento.